



COMUNE DI VERBANIA  
DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO  
SERVIZIO ICI

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 23 del 26 marzo 2007

**ART. 1**  
**INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il Comune di Verbania per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'Accertamento con Adesione.
2. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs.19.06.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

**ART. 2**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La definizione dell'Accertamento con Adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. Esulano pertanto dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, i provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento, le sanzioni comminate per errori formali che costituiscono pregiudizio all'attività di controllo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o all'invito formulato dall'Ufficio, nonché le sanzioni per omesso/parziale o ritardato pagamento del tributo.
3. E' ammessa l'adesione anche con riferimento solo ad alcuni immobili oggetto di accertamento.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti impositivi rivelatisi infondati o illegittimi.

**ART. 3**  
**ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'atto impositivo;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto impositivo.

**ART. 4**  
**PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad istruttoria formata, ma prima della notifica dell'atto impositivo, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'Accertamento con Adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, ecc. che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere al contribuente non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'Accertamento con Adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **ART. 5 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un atto impositivo, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 4 comma 1, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di Accertamento con Adesione in carta libera a mezzo raccomandata AR o mediante consegna all'Ufficio Comunale che ne rilascia ricevuta, indicando oltre che i propri dati anagrafici e il domicilio al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, i recapiti telefonici e telefax.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione per l'Accertamento con Adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni, a partire dalla sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte del contribuente e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo scopo di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamenti emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

## **ART. 6 MANCATA COMPARIZIONE O RINVIO**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'Accertamento con Adesione. Viene fatto salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e non più di una volta. In tal caso l'Ufficio provvederà a fissare una nuova data comunicandola al contribuente almeno 15 giorni prima.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### **ART. 7 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di Accertamento con Adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **ART. 8 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di Accertamento con Adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di Accertamento con Adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente da formularsi al momento della sottoscrizione dell'atto di Accertamento con Adesione, il pagamento in forma rateale secondo le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato al comma 1

### **ART. 9 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. L'Accertamento con Adesione perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'Ufficio, entro i termini di decadenza previsti dalla legge :
  - se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;
  - se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati.

Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile d'ufficio, sempre alla medesima data né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
4. L'Accertamento con Adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure ai fini extratributari.

**ART. 10**  
**RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo oggetto di definizione si applicano nella misura di un quarto (25%) del minimo previsto dalla Legge in riferimento a ciascun anno d'imposta.
2. Sono escluse dalla definizione le sanzioni di cui all'art. 2 c. 2

**ART. 11**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Competente alla definizione dell'Accertamento con Adesione è il Funzionario Responsabile del Tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.

**ART. 12**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007.
2. L'istituto dell'Accertamento con Adesione come previsto e disciplinato dal presente Regolamento è applicabile agli atti impositivi notificati a partire da tale data.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con le norme del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.
5. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.